

Edizione di venerdì 23 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta Formazione 4.0: quali attività formative sono agevolabili?
di **EVOLUTION**

DICHIARAZIONI

Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre
di **Lucia Recchioni**

IMPOSTE SUL REDDITO

Iva indetraibile da pro rata: il non senso della deduzione per cassa
di **Fabio Garrini**

IMPOSTE SUL REDDITO

Tracciabilità degli oneri detraibili: sufficiente l'annotazione in fattura
di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Agevolazione prima casa al contribuente che abbia già un immobile inidoneo come abitazione
di **Angelo Ginex**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Sentiero naturalistico al lago di Anterselva
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Credito d'imposta Formazione 4.0: quali attività formative sono agevolabili?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quali sono le attività formative agevolabili col credito d'imposta formazione 4.0?

La disciplina del credito d'imposta Formazione 4.0 al comma 48 dell'articolo 1 L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) prevede che le attività formative agevolabili debbano essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Affinché le spese formative eleggibili siano oggetto di incentivo è necessario che:

- le materie oggetto di formazione riguardino le tecnologie abilitanti 4.0;
- tali materie risultino applicate agli ambiti aziendali di cui all'allegato A annesso alla L. 205/2017.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

DICHIARAZIONI

Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri, 22 luglio, il **Senato**, rinnovando la fiducia al Governo, ha definitivamente approvato il **disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021** (c.d. “Decreto Sostegni bis”), in cui sono confluite anche le previsioni del [D.L. 99/2021](#).

Il testo è ora **atteso** in **Gazzetta Ufficiale** per l'entrata in vigore delle disposizioni.

Tra le novità più attese va sicuramente citata la **proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa**.

L'articolo 9 ter [D.L. 73/2021](#), così come risultante a seguito della **conversione in legge**, **esclude**, per i c.d. “**soggetti Isa**”, l'applicazione della **maggiorazione dello 0,40 % per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021, se effettuati entro il 15.09.2021**.

Questo significa, quindi, che **non sarà possibile** effettuare il versamento entro il **15.10.2021** con la **maggiorazione dello 0,4%**.

La nuova disposizione si applica anche ai **soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa**, compresi i **contribuenti forfettari**, nonché ai soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#).

Potranno essere dunque pagate entro il prossimo **15.09.2021, senza alcuna maggiorazione**, l'Irpef e le **addizionali comunali e regionali**; l'Ires; l'Irap; l'imposta sostitutiva prevista per i **minimi e i forfettari**; l'imposta sostitutiva per la **rivalutazione dei beni d'impresa**; la **cedolare secca**; **Ivie e Ivae**; **saldo Iva 2020** maggiorato dell'1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021); il **diritto annuale delle Camere di Commercio**; saldo e primo acconto dei **contributi Inps** artigiani, commercianti e gestione separata (si

ricorda, tuttavia, che, con il [messaggio Inps n. 2418 del 25.06.2021](#) sono stati sospesi i termini per il versamento del **primo acconto 2021 dei contributi Inps** dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**).

Non trova invece applicazione il **maggior termine del 15.09.2021** ai fini del **versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**. Sul punto giova tuttavia evidenziare che la legge di conversione ha previsto, all'**articolo 13, comma 4-bis**, una **riapertura dei termini** (fino al **15.11.2021**) per la **redazione e l'asseveramento della perizia di stima** e per il **versamento dell'imposta sostitutiva**.

Di seguito si richiamano, in un **prospetto di sintesi**, le altre novità introdotte.

Nuove scadenze per rottamazione ter e saldo e stralcio

È prevista una **modifica ai termini di versamento**, che, in forza del nuovo **articolo 1-sexies**, sono così individuati:

- a) entro il **31 luglio 2021** (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle **rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;
- b) entro il **31 agosto 2021**, relativamente alla rata in scadenza il **31 maggio 2020**;
- c) entro il **30 settembre 2021**, relativamente alla rata in scadenza il **31 luglio 2020**;
- d) entro il **31 ottobre 2021**, relativamente alla rata in scadenza il **30 novembre 2020**;
- e) entro il **30 novembre 2021**, relativamente alle **rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**.

Detassazione contributi anti-Covid e novità per il prospetto degli Aiuti di Stato in dichiarazione

Viene abrogato l'[articolo 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020](#), in forza del quale la **detassazione dei contributi anti-Covid** si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla **comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"**.

Questa modifica **incide sulla corretta compilazione del prospetto Aiuti di Stato** del quadro RS del Modello Redditi, essendo prevedibile **l'eliminazione del codice 24** da indicare nel rigo RS401. Alle medesime conclusioni si dovrebbe poi giungere ai fini della compilazione del **quadro IS del modello Irap** (a perdere rilevanza, in questo caso, dovrebbe essere il **codice 8**).

Esenzione Imu per i locatori con blocco degli sfratti

Alle **persone fisiche** che possiedono un **immobile concesso in locazione a uso abitativo**, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità**, la cui **esecuzione è stata sospesa** in forza delle disposizioni anti-Covid, è riconosciuta **l'esenzione Imu per l'anno 2021**.

Sospensione del programma

Trovano accoglimento, nell'ambito del provvedimento in esame, le

“cashback” e credito d’imposta POS

previsioni del **D.L. 99/2021** con le quali era stato **sospeso il cashback** ed erano stati **potenziati i crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto dei Pos**.

Tra l’altro, **nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022**, viene portato al **100% delle commissioni il credito d’imposta** per gli esercenti che effettuano **cessioni di beni o prestazioni di servizi** nei confronti dei **consumatori finali**, e che adottano **strumenti di pagamento elettronico**, nel rispetto delle **caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento, collegati** agli strumenti di cui all’**articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi)**, ovvero **strumenti di pagamento evoluto** di cui al comma 5-bis del citato articolo. Per approfondimenti si rinvia al contributo **“Nuovi crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos”**.

Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro (fino a 15 milioni di euro) e per i titolari di reddito agrario

Viene introdotto un nuovo comma, il **30-bis**, all’**articolo 1 D.L. 73/2021**, con il quale si riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti con **ricavi nel secondo periodo d’imposta anteriore** a quello di entrata in vigore della legge di conversione (**2019**, per i soggetti solari) **superiori a 10 milioni di euro**, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.

Sono previste **tre diverse modalità di calcolo**.

Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai **titolari di reddito agrario** ai sensi dell’**articolo 32 Tuir**.

Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA (Hotellerie – Restaurant – Catering)

È prevista l’erogazione di **contributi a fondo perduto** alle imprese operanti nei **settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie** e del **settore dell’Hotellerie – Restaurant – Catering**.

La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un **apposito decreto del Mef**, da emanare **entro 60 giorni** dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Credito d’imposta locazioni esteso alle attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni

Il **credito d’imposta locazioni** spetta anche alle **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta, anche in assenza di calo del fatturato, ai soggetti che **hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019**.

A queste imprese il **credito d’imposta** spetta nelle misure del **40%**

Credito d'imposta sanificazione per i b&b (contratti di locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo) e del **20%** (contratti di affitto d'azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).
Tra i potenziali beneficiari del **credito d'imposta sanificazioni** riproposto dal Decreto Sostegni-bis rientrano anche i **B&B non muniti di codice identificativo regionale**, ma che **autocertificano lo svolgimento dell'attività ricettiva**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Iva indetraibile da pro rata: il non senso della deduzione per cassa

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel presente approfondimento si continua l'analisi del trattamento **dell'Iva da pro rata**, iniziata nel [contributo pubblicato ieri](#), dove si è segnalata la nuova posizione giurisprudenziale sul tema espressa nella [sentenza della Cassazione n. 20435 del 19.07.2021](#): in tale documento, in relazione ai beni strumentali, viene affermata la natura di **spesa generale** (e non di spesa inerente al singolo acquisto) relativa a tale componente, onere che peraltro **risulterebbe deducibile per cassa**.

Proprio quest'ultimo aspetto, la **deducibilità per cassa**, desta alcune preoccupazioni in relazione alla gestione del pro rata generale, con riferimento **all'Iva non capitalizzata**, ossia a quella riferibile ai beni e servizi impiegati nell'attività.

La deduzione per cassa

Nella pronuncia richiamata, la Suprema Corte ha confermato **la deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Iva non detratta**, così come ha confermato la natura di costo generale dell'Iva da pro rata, affermandone la deducibilità secondo il **principio di cassa**.

La Cassazione richiama [l'articolo 99 Tuir](#) sulla base del quale *“Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la **rivalsa**, anche facoltativa, **non sono ammesse in deduzione**. Le altre imposte sono **deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento**”* e, senza troppo soffermarsi sul tema, afferma quanto segue: *“In conclusione sul punto, va enunciato il seguente principio di diritto: **«L'Iva indetraibile per effetto del pro rata generale di cui all'articolo 19, quinto comma, D.P.R. 633/1972 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa»***.

Nella sentenza si legge come nel pro rata *“ben diversamente dalle altre ipotesi di indetraibilità (articolo 19, secondo e quarto comma)”* la percentuale di indetraibilità genera “costo”

complessivo ai fini delle imposte dirette che non può essere “imputato” al singolo bene cui si riferisce l’operazione, bensì alle attività medesime nel loro complesso.

In tale passaggio non viene fatta alcuna distinzione in merito all’Iva dei **beni strumentali** rispetto a quella degli **altri beni**, portando a pensare che le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici (in particolare la deduzione per cassa) sia da intendersi come **principio generale dell’Iva da pro rata**.

Anche perché, una volta stabilito che l’Iva non detratta sui beni strumentali è una normale Iva da pro rata, **il trattamento deve essere necessariamente unico**.

La posizione presenta alcuni aspetti oltremodo **critici**.

Nel merito va osservato che qualche **dubbio** può esservi sulla **legittimità di ricollegare l’Iva indetraibile al singolo pagamento**, in quanto la determinazione dell’imposta indetraibile non avviene in relazione al tributo assolto su beni e servizi, ma **a livello aggregato**.

In tal senso non pare giustificabile collegare una **“massa” di imposta non detratta con singoli pagamenti** degli acquisti effettuati, la cui imposta è confluita nella **liquidazione periodica**.

Senza dimenticare che tale posizione obbligherebbe ad una **gestione decisamente articolata**:

- in **bilancio**, l’Iva da pro rata andrebbe necessariamente rilevata per **competenza**;
- a livello fiscale occorrerebbe operare una **variazione in aumento per l’Iva non pagata** (e quindi una **variazione diminutiva** quando sarà pagata);
- per determinare l’imposta deducibile occorrerebbe **frazionale l’Iva da pro rata** in tanti “mini-quote” quanti sono i **documenti di acquisto** che hanno formato quell’imposta.

Ben si può immaginare cosa possa significare tale calcolo per soggetti, interessati dal pro rata di detrazione Iva, caratterizzati da migliaia (ovvero anche decine di migliaia) di **documenti di acquisto**.

L’unico modo per evitare tale corto circuito operativo è affermare che, in realtà, la posizione espressa dalla Cassazione riguardi **esclusivamente l’Iva relativa gli acquisti di beni strumentali** e non quella relativa agli altri beni e alle spese di gestione.

Anche se, per quanto detto, posto che tale Iva sia da considerarsi non capitalizzabile, non vi sono motivi per **distinguerla da quella assolta sulla generalità dei beni e servizi**.

Occorre **auspicare** che la questione sia oggetto di un **intervento chiarificatore**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Tracciabilità degli oneri detraibili: sufficiente l'annotazione in fattura

di **Stefano Rossetti**



La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto una serie di misure volte ad impattare sulla fruizione degli **oneri detraibili ex articolo 15 Tuir**.

Le disposizioni principali sono due e riguardano la fruibilità degli oneri detraibili:

- in ragione del reddito complessivo del contribuente ([articolo 1, commi 629 e 692](#) della Legge di Bilancio 2020);
- **solo se sostenuti in maniera tracciata** ([articolo 1, commi 679 e 680](#) della Legge di Bilancio 2020).

In relazione a quest'ultimo aspetto, il legislatore ha voluto incentivare l'utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili (tra l'altro già previsti per la fruizione di alcuni oneri detraibili) creando una sorta di **conflitto d'interessi** tra il consumatore e il cedente/prestatore che dovrebbe tendere ad evitare fenomeni di sottofatturazione.

In sostanza, il legislatore, limitatamente alle detrazioni previste nella misura del 19%, ammette in detrazione solo quegli oneri che sono stati sostenuti mediante:

- **versamento bancario;**
- **versamento postale;**
- **carte di debito;**
- **carte di credito e prepagate;**
- **assegni bancari e circolari;**
- **altri sistemi di pagamento.**

Occorre sottolineare, però, che l'obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'**acquisto di medicinali e di dispositivi medici**,

nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche** o da **strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale**.

Fin da subito tale disposizione è apparsa foriera di **profili di criticità** soprattutto sul versante strettamente operativo.

Recentemente è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 7/E/2021](#) per chiarire, soprattutto, i **profili probatori** legati alla dimostrazione, da parte dei contribuenti, dell'avvenuto sostenimento dell'onere con modalità tracciabili.

Il primo chiarimento degno di nota riguarda la definizione di **“altro sistema di pagamento”** tracciato.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria per altri sistemi di pagamento devono intendersi tutti quegli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento, tra cui rientrano i pagamenti avvenuti via **smartphone** per il tramite di un **istituto di moneta elettronica** che permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

Per ciò che riguarda la prova dell'avvenuto pagamento in modalità tracciata, invece, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- il contribuente può provare l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;
- in alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante **prova cartacea della transazione** (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.);
- l'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, **opzionale, residuale e non aggiuntiva**, che il contribuente può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”;
- il pagamento via *smartphone* tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati deve essere provato mediante il **documento fiscale che attesta il sostenimento dell'onere e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento tracciato** (anche la semplice mail di conferma è considerata una prova valida). Nel caso in cui il contribuente sia impossibilitato a produrre il documento fiscale o la mail di conferma può esibire **l'estratto del conto corrente della banca** a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la **copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'applicazione**.

Il chiarimento più importante, tuttavia, è quello riguardante l'ipotesi in cui **il pagamento tracciato venga eseguito da un soggetto diverso dall'intestatario del documento di spesa**.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che:

- l'onere si considera sostenuto dal contribuente indicato nel documento di spesa, **non rilevando l'esecutore materiale del pagamento** (aspetto, quest'ultimo, che attiene ai rapporti interni fra le parti);
- (conseguentemente) il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento "tracciabili" intestati ad un soggetto diverso rispetto a quello indicato nel documento di spesa, a condizione però **che l'onere sia effettivamente sostenuto da quest'ultimo.**

Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente utilizzi la carta di credito intestata al figlio per pagare le **spese detraibili riferite a sé stesso**, per le quali sussiste **l'obbligo di tracciabilità**, il diritto alla detrazione non è compromesso, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. **Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.**

AGEVOLAZIONI

Agevolazione prima casa al contribuente che abbia già un immobile inidoneo come abitazione

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di agevolazioni “prima casa”, l’acquirente di un nuovo immobile che sia al contempo proprietario di altro immobile, acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune e inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione, ha diritto alle agevolazioni fiscali, poiché la casa di abitazione deve essere intesa quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20981, depositata ieri 22 luglio.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un avviso di liquidazione emesso nei confronti di un contribuente, con il quale l’Agenzia delle Entrate revocava l’agevolazione “prima casa” di cui questi aveva fruito per l’acquisto di un immobile, recuperando a tassazione l’IVA dovuta ed irrogando le relative sanzioni. Infatti, da un controllo emergeva che il contribuente vantasse altri diritti reali su immobili ubicati nello stesso Comune.

L’avviso veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale affermava la sussistenza del requisito dell’impossidenza di altro immobile in ragione dell’inidoneità dei cespiti precedentemente acquistati ad essere adibiti ad abitazione della contribuente e della sua famiglia. L’atto veniva annullato e veniva altresì respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate da parte dei giudici di secondo grado.

L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione, per lamentare la violazione e falsa applicazione della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell’articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. Sosteneva che, ai fini dell’agevolazione “prima casa”, il requisito dell’impossidenza di altri immobili sia integrato anche quando l’abitazione già in proprietà è inidonea alle soggettive esigenze abitative della famiglia del contribuente.

Al contrario, ad avviso della ricorrente, il requisito predetto è fondato su un elemento oggettivo costituito dalla mancanza di altri immobili ad uso abitativo nella titolarità del contribuente.

Ebbene, **la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la suddetta doglianza**, rammentando innanzitutto che la giurisprudenza di legittimità ha prevalentemente interpretato l'[articolo 16 D.L. 155/1993](#) nel senso che **la mera titolarità di un cespite immobiliare non è ostativa al riconoscimento dell'agevolazione**, la quale spetta, invece, al contribuente impossidente di un immobile che possa essere adibito ad abitazione.

Infatti, in tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, **ai sensi dell'articolo 1, nota II-bis della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986**, nel testo applicabile *"ratione temporis"*, **il concetto di "idoneità" della casa pre-posseduta**, ostativo alla fruizione del beneficio, **deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di "casa di abitazione"**, da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (cfr. [Cass. Ord. 27.07.2018, n. 19989](#)).

Relativamente alla sussistenza di tali circostanze, la Corte ha precisato che l'idoneità dell'abitazione pre-posseduta va valutata **sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative)**, nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (cfr. [Cass. Ord. 24.02.2021, n. 5051](#); [Cass. Ord. 5.07.2019](#); [Cass. Sent. 2.02.2018, n. 2565](#)).

Inoltre, i giudici di vertice hanno richiamato quanto affermato dalla **Corte Costituzionale**, che con **ordinanza n. 203/2011**, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità della **lettera b), del numero 1) della nota II-bis dell'articolo 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986** in riferimento agli **articoli 3 e 53 della Costituzione**, ha espressamente statuito che le agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole *ratio* di favorire l'acquisto di un'abitazione nel luogo di residenza o di lavoro a vantaggio di chi, nello stesso luogo, **non possieda un'altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue esigenze**.

Pertanto, si è concluso che **«non è di ostacolo all'applicazione delle agevolazioni "prima casa" la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario di altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che, per qualsiasi ragione, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione»**.

Da ultimo, venendo alla fattispecie al vaglio della Corte, è stato osservato che **i giudici di secondo grado hanno correttamente escluso che l'immobile già in titolarità del contribuente, della superficie complessiva (netta) di 47,81 mq., fosse idoneo ad essere adibito alle esigenze abitative della famiglia del contribuente, costituita da un nucleo di cinque persone**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Sentiero naturalistico al lago di Anterselva

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Il **sentiero naturalistico al lago di Anterselva** è una suggestiva passeggiata lungo il perimetro del lago adatta anche ai bambini. Sarai immerso in boschi di abete rosso e nelle acque del lago potrai ammirare il riflesso delle montagne del **Parco Naturale di Vedrette di Ries-Aurina**.

Si tratta di un **lago alpino**, tra i più grandi per dimensione dell'**Alto Adige** a 1642 metri s.l.m. e le sue origini sono dovute a una serie di avvenimenti naturali che hanno provocato lo sbarramento del **Rio Anterselva**.

Al Lago di Anterselva è legata una leggenda nella quale si narra che il lago sia nato dove un tempo erano presenti i masi di tre famiglie contadine. La leggenda racconta che un giorno passò un mendicante e nessuno degli abitanti gli offrì del cibo come da lui richiesto. L'uomo si arrabbiò furiosamente e disse *"Dietro ogni vostra casa nascerà una sorgente che non si fermerà più"*. Nei tre giorni successivi non accadde nulla, ma il quarto giorno improvvisamente l'acqua invase le terre in cui erano presenti i masi. Ed è così che nacque il meraviglioso lago.

Voglio darti delle piccole informazioni per organizzare al meglio l'escursione lungo il sentiero naturalistico al lago di Anterselva:

- partenza da **Anterselva di Sopra**, dietro al ristorante **TiroletHutte**;
- sentiero ben segnalato e con pannelli informativi su fauna e flora;
- percorso adatto anche ai passeggini, meglio se da trekking;
- tempo di percorrenza circa un'ora, lungo 3,5 km, dislivello 90 m.;
- punti di ristoro oltre al TiroletHutte: a metà percorso c'è il ristorante **Platzl am See** e sulle sponde del lago l'**hotel Seehaus**;
- durante il percorso incontrerai malghe e rifugi.

Il **rifugio Genziana**, ad esempio, si trova a 1650 metri di altitudine ed è abbracciato da un incantevole bosco di conifere. Qui potrai gustare piatti tipici della cucina tirolese e durante il periodo estivo potrai deliziare il palato con grigliate e specialità anche internazionali.

La prima malga che incontrerai è disposta poco prima dell'inizio del sentiero, ed è la **malga Huber** a pochi minuti dal lago di Anterselva. È aperta tutto l'anno ed offre deliziosi prodotti tipici sia a pranzo che per semplici soste.

Per arrivare in auto al punto di partenza dell'itinerario: passato **Bolzano** prosegui per la **A22** e prosegui verso l'uscita **Bressanone-Val Pusteria**. Da qui prosegui sulla **E66** verso **SP44** quindi

in direzione **Rasun Anterselva**. Arrivati a **Rasun di Sotto** si prosegue per **Rasun di Sopra** quindi in direzione di **Anterselva di Sopra**. Giunti allo **stadio di biathlon** potrai posteggiare l'auto e impiegherai solo pochi minuti a piedi per raggiungere il sentiero naturalistico al Lago di Anterselva, un'escursione perfetta per passare dei momenti immersi nella natura e con tutta la famiglia.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO